



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE AFFARI GENERALI

Numero 122 Del 27-10-2020 Registro generale n. 281

Oggetto: CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DEL COMMA 3 E 3BIS DELL'ART. 50BIS LEGGE N. 229/2016 E S.M.I. - CERVIGNI GIANFILIPPO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - FULL TIME. PERIODO: 2 NOVEMBRE 2020 / 1 NOVEMBRE 2021 - CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Feliziani Dott. Marco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che a causa degli eventi sismici succedutisi nell'Italia Centrale il 24 Agosto 2016, 26 e 30 Ottobre 2016, la grave situazione di emergenza ha determinato in capo ai Comuni del cratere un carico straordinario di adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, che nell'attuale fase di emergenza rendono necessaria la presenza di personale aggiuntivo;

PREMESSO che l'art. 4, comma 2, del D.L. 11 novembre 2016 n. 205, convertito nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere in deroga per le esigenze e le necessità di funzionamento dell'Ufficio Sisma;

PREMESSO che i commi 3 e 3bis dell'art. 50-bis della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i. stabiliscono che

- i *“3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;*
- i *“3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (246), in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.”*

VISTA la lettera della Regione Marche – Ufficio speciale per la ricostruzione – P.F. Attività amministrativa della Direzione, protocollo n. 536309 del 06.06.2017, acquisita al protocollo n. 7126 del 07.06.2017, avente per oggetto: Criteri e modalità per l'assunzione del personale;

VISTA il D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.55 del 14 giugno 2019, con il quale, è stato soppresso in via definitiva il limite numerico delle ulteriori unità di personale da assumere presso gli Enti Locali per il biennio 2019/2020, permanendo il necessario rispetto del limite di spesa annuo pro-capite già fissato.

DATO atto che l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche, con propria nota acquisita al protocollo di questo Ente al numero 8967 del 23/09/2019, dava comunicazione che al Comune di Caldarola era stata assegnata n. 1 ulteriore unità rispetto alle n.10 già autorizzate (per un numero complessivo di unità assegnate pari a 11) a condizione che i profili professionali da individuare siano idonei per lo svolgimento, in via esclusiva, di attività di tipo gestionale connesse alla ricostruzione pubblica e privata.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 30.12.2016 avente per oggetto: “Emergenza sisma 2016. Modifica piano triennale assunzioni 2017/2019. Programma per l'anno 2017” con la quale sono stabilito di procedere alla acquisizioni di due unità con profilo amministrativo, a tempo pieno di cat.

C1, autorizzate nota a firma del Vice commissario regionale per il sisma, Prot. 0885348 del 15/12/2016, in relazione alla richiesta di fabbisogno

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 132 del 13.12.2019 avente per oggetto “SISMA 2016. PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEI COMMA 3 E 3BIS DELL'ART. 50BIS DELLA LEGGE N. 229/2016 E S.M.I.. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI”;

RICHIAMATA la Comunicazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 Prot. 8967 del 23/09/2019 a firma del Dirigente, dott.ssa Daniela Del Bello, nella quale si evidenzia che la “deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine da 36 mesi a 48 mesi (ex art. 50, commi 11

e 12 del C.C.N.L. del 21.05.2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 179 del 16.12.2019 (R.G. 458) avente per oggetto “CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX-ART. 50 BIS D.L. 189/2016 N. 131 DEL 18.06.2018 - PROROGA CONTRATTI DI LAVORO” con la quale veniva prorogato il contratto di lavoro del Sig. Gianfilippo Cervigni fino al 31.10.2020;

CONSIDERATO che l'art.57 comma 2-bis della legge 13 ottobre 2020 n.126 stabilisce che *“Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'assunzione, a tempo determinato, del Sig. Gianfilippo Cervigni in qualità di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C – posizione economica C1 del CCNL, da impiegare presso l'Ufficio Sisma, con decorrenza dal 2 novembre 2020 al 1 novembre 2021;

CONSIDERATO che l'assunzione di specie è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

DI PROCEDERE:

- ï all'assunzione, a tempo pieno e determinato, dell'Arch. Cervigni Gianfilippo nato a San Severino Marche il 10.05.1976, residente in Civitanova Marche in Via Liguria n. 4 (C.F. CRV GFL 76E10 I156U) in qualità di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C – posizione economica C1 del CCNL, da impiegare presso l'Ufficio Sisma, con decorrenza dal 2 novembre 2020 al 1 novembre 2021;
- ï alla stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con il dipendente in oggetto;
- ï all'assegnazione del dipendente all'ufficio Sisma;

DI DARE ATTO:

- ï che il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali attualmente in vigore;
- ï che la spesa del personale derivante da tale assunzione verrà inserita nel bilancio di previsione del corrente anno nei capitoli di spesa del sisma;
- ï che le spese per il trattamento economico del personale dipendente si considerano automaticamente impegnate con l'approvazione degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sig. Cervigni Gianfilippo sopra generalizzato;

DI STIPULARE con il suddetto soggetto il relativo contratto di lavoro, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. 16 (R.G. 28) del 31.01.2017;

DI COMUNICARE alla Regione Marche, con le modalità indicate nella nota n. 536309 del 06.06.2017, acquisita al protocollo n. 7126 del 07.06.2017, la categoria contrattuale, profilo professionale ed il costo annuo dell'unità assunta;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, e per l'esecuzione della stessa;

DI AVVISARE che a norma dell'art. 120 comma 2-bis dell'Allegato 1 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere per motivi di legittimità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Feliziani Dott. Marco

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Giuseppetti Luca Maria ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 31-10-2020 per l'importo complessivo pari ad €

Caldarola; 27-10-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giuseppetti Luca Maria

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 31-10-2020

Caldarola; 27-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Feliziani Dott. Marco

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 31-10-2020
Il Responsabile del Servizio
Feliziani Dott. Marco
